

# **Commissione Pari Opportunità**

**Approvato con deliberazione n. adottata dal Consiglio Comunale in data 27-06-2008**

## **Indice**

Art. 1 - Istituzione e finalità

Art. 2 – Funzione

Art. 3 – Compiti

Art. 4 - Principi organizzativi

Art. 5 – Costituzione

Art. 6 - Durata in carica

Art. 7 - Organi della Commissione e loro elezione

Art. 8 - Convocazione e Ordine del Giorno

Art. 9 - Validità delle decisioni

Art. 10 - Gruppi di lavoro

Art. 11 - Verbali della Commissione

Art. 12 - Attività di informazione

Art. 13 - Oneri finanziari e personale

## **ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ**

1. È istituita presso il Comune di Gonnosfanadiga la Commissione per le Pari Opportunità.
2. In attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana, la Commissione:
  - opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e /o indiretta nei confronti delle donne;
  - interviene per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra generi in tutti i luoghi decisionali del territorio in base ai principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, nel rispetto delle differenze.
3. Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea, della Legge n. 164 del 26/06/1990 e della Legge n. 125 del 10/04/91, la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

## **ART. 2 - FUNZIONE**

1. La Commissione è un organo permanente consultivo e di proposta del Consiglio Comunale e della Giunta ed ha sede nel Palazzo Comunale. In ogni caso può convocare le proprie sedute in qualsiasi sede ritenuta opportuna purché pubblica, dandone preventivamente comunicazione al Sindaco e/o all'Assessore delegato.
2. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia; cura i rapporti con gli enti e gli organismi con i quali individua forme anche continuative di collaborazione, di coordinamento, di iniziativa e programmi comuni.
3. Cura inoltre i rapporti con ogni altro soggetto che concorra alla realizzazione delle finalità della Commissione stessa.

## **ART. 3 - COMPITI**

1. La Commissione ha funzioni consultive, propositive, conoscitive, riguardo le politiche di genere nei confronti di tutti gli organi di governo della città. Essa ha inoltre propri poteri di iniziativa nel formulare al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale specifiche proposte. La Commissione può presentare al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale richieste scritte, alle quali dovrà essere risposto entro trenta giorni dall'organo competente;
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
  - a) promuovere e svolgere indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio;
  - b) promuovere azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali e nazionali;
  - c) promuovere la crescita civile attraverso l'eliminazione delle resistenze storico-culturali che impediscono di fatto il raggiungimento della piena dignità e dei pari diritti nel lavoro, nella politica, nell'economia, nell'interazione sociale, nella famiglia e nelle istituzioni;
  - d) favorire la costituzione di reti di relazione con tutte le associazioni;
  - e) provvedere al reperimento, acquisto, conservazione e diffusione del materiale bibliografico e documentaristico sulla cultura di genere e sulle pari opportunità;
3. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività dell'Amministrazione Comunale:
  - a) accede all'informazione dei provvedimenti di Giunta e Consiglio assunti;
  - b) può esprimere parere sui seguenti atti: bilancio di previsione, programmi annuali e pluriennali, piani di sviluppo e patti territoriali nonché deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta e indiretta sulle condizioni di vita delle donne del territorio;
  - c) può richiedere al Consiglio il riesame di un atto deliberativo consiliare che risulti essere in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;
  - d) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale;

e) opera affinché gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati di discriminazione nei confronti dell'immagine femminile.

La Commissione trasmette le proposte di atti all'organo competente, il quale si deve comunque esprimere sulle stesse entro e non oltre trenta giorni.

#### **ART. 4 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI**

1. La Commissione promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale, ed internazionale.
2. La Commissione, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di enti pubblici e privati, di associazioni femminili, associazioni sindacali; imprenditoriali e di categoria, nonché di tutti gli organismi interessati ed esperti della conduzione femminile.

#### **ART. 5 - COSTITUZIONE**

11. La Commissione P.O. è costituita con deliberazione della Consiglio Comunale e resta in carica per l'intera legislatura, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro 60 gg. dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

22. La Commissione è composta da:

- Tutte le consigliere comunali elette nel Consiglio Comunale e le assessore elette nella Giunta Comunale che ne fanno parte di diritto;
- 4 (quattro) rappresentanti delle attività produttive e/o professionali, indicate dalle Associazioni di categoria;
- 2 (due) rappresentanti del mondo della cultura

#### **ART. 6 - DURATA IN CARICA**

1. I componenti della Commissione restano in carica per l'intera legislatura.
2. La sostituzione dei componenti dimessi o decaduti avverrà con nomina della Giunta Comunale su proposta della Commissione.

#### **ART. 7 - ORGANI DELLA COMMISSIONE E LORO ELEZIONE**

1. Sono organi della Commissione la Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dall'Assessore con delega alle Pari Opportunità o alle Politiche sociali.
3. Nella prima seduta viene eletta la Presidente, con votazione separata a scrutinio segreto. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di altre cariche istituzionali.
4. Risulta eletta Presidente della Commissione chi ha ottenuto il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum necessario si procede ad una nuova votazione, per la quale è richiesta la maggioranza relativa dei presenti, che non possono essere inferiori ad 1/3 dei componenti.
5. La Commissione elegge, poi, con votazione separata e a scrutinio segreto la Vice Presidente e la Segretaria.
6. Nella prima seduta viene costituito l'Ufficio di Presidenza formato dalla Presidente, dalla Vicepresidente e dalla Segretaria.
7. La Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, che si esprime a maggioranza, ha il compito di redigere l'ordine del giorno, di curare l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione, di coordinare l'attività dei gruppi di lavoro.

#### **ART. 8 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO**

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca, la presiede, ne coordina l'attività.

2. La Commissione è convocata con l'invio dell'Ordine del giorno al domicilio dei Commissari, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta; in casi di urgenza il termine della convocazione è ridotto almeno a 24 ore e il relativo avviso può essere effettuato a mezzo telefono o fax.
3. L'ordine del giorno è definito dall'Ufficio di Presidenza, tenendo conto anche delle proposte formulate dai membri della Commissione al termine della seduta precedente. La Commissione deve essere convocata entro 10 giorni, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
4. La seduta è valida, in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Commissari; in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.

#### **ART. 9 - VALIDITÀ DELLE DECISIONI**

1. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese salvo che sulle questioni riguardanti persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposta di un singolo commissario, si decida di procedere con voto segreto.
2. Per la validità delle decisioni della Commissione, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. È richiesto il voto favorevole della maggioranza dei commissari per le seguenti votazioni:
  - Programmi e progetti di attività della Commissione e dei gruppi di lavoro;
  - Decisioni all'ordine dell'utilizzo delle risorse a disposizione della commissione;
  - Modifiche al regolamento.
4. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della Presidente.

#### **ART. 10 - GRUPPI DI LAVORO**

1. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di Gruppi di lavoro a cui possono partecipare, dietro invito della Presidente o del Coordinatore del gruppo, cittadini, esterni alla Commissione che ne facciano richiesta o che siano invitati dalla Commissione.
2. I Gruppi di lavoro, sono istituiti dalla Commissione che ne definisce la formazione, i compiti, la durata e le modalità di funzionamento in base a specifici progetti presentati nel documento programmatico annuale.
3. Ogni gruppo di lavoro individua un coordinatore che tiene contatti con la Presidente, le invia la convocazione del gruppo e partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza, ogni volta che venga ritenuto opportuno il suo contributo.
4. Ogni componente della Commissione può partecipare anche ai gruppi di lavoro di cui non fa parte, senza diritto di voto. I verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro pervengono alla Commissione. I Gruppi di lavoro possono, motivandone l'opportunità, riunirsi in sedi diverse da quella ordinarie purché pubbliche.

#### **ART. 11 - VERBALI DELLA COMMISSIONE**

1. Delle sedute della commissione viene redatto un verbale a cura della Segretaria con funzione di verbalizzante. I commissari che vogliano far risultare a verbale le loro dichiarazioni sono tenuti a dettarle o a consegnarne il testo scritto. Il verbale è distribuito ai membri della Commissione nella seduta successiva, approvato dagli stessi e controfirmato dalla Presidente e dalla Segretaria verbalizzante.

#### **ART. 12 - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE**

1. La Commissione cura la divulgazione delle proprie attività, raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile.

#### **ART. 13 - ONERI FINANZIARI E PERSONALE**

1. Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione per le Pari Opportunità gravano su un apposito capitolo del bilancio comunale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della commissione, dalla Giunta comunale.

2. Per il funzionamento della Commissione, compreso lo svolgimento dei lavori di segreteria sono assegnate idonee risorse umane e strumentali.
3. Gli uffici del Comune collaborano con la Commissione per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati.